

# L'insolvenza delle società sportive e il Lodo Petrucci

**L**e associazioni sportive non sono sottoposte alla declaratoria fallimentare, non avendo scopo di lucro. Hanno invece un "binario di diritto sportivo", atteso l'impressionante volume di affari che, nel calcio e non solo, si è sviluppato a partire dagli anni settanta. La novella legislativa (18/11/1996 n. 586) ha portato una profonda modifica della regolamentazione delle società sportive, eliminando ogni dubbio, parere e discussione, quanto all'assoggettabilità delle stesse alle procedure concorsuali – società da costituirsi in S.p.A. o S.r.l. – al pari di tutte le società commerciali. La novità riguardante l'attività delle società calcistiche attiene: all'esclusività dell'esercizio dell'attività sportiva, di quelle strettamente connesse e strumentali e alla previsione di destinare una quota, non inferiore al 10% degli utili, alle scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

La COVISOC (Commissione di Vigilanza sulle Società Sportive della FIGC) ha imposto alle società di calcio professionistiche uno specifico schema di bilancio cui attenersi, al fine di consentire ai propri ispettori l'immediata visibilità della situazione patrimoniale della stesse.

Le norme organizzative interne federali (NOIF) prevedono la facoltà per la Federazione di chiedere essa stessa la declaratoria di fallimento.

L'art. 16, comma 6°, delle NOIF conferisce la facoltà al presidente della FIGC di revocare l'affiliazione della società in caso di dichiarazione di fallimento, con ciò comportando anche lo svincolo d'autorità per i calciatori tesserati (art. 110 NOIF), oltre al dettato di cui all'art. 52, comma 2°, NOIF, che statuisce che nessun valore economico e di cessione, può avere il titolo sportivo della società fallita. La questione del titolo sportivo è stata abbondantemente dibattuta per ciò che attiene il caso del Napoli. Da una parte vi era l'interesse della curatela fallimentare di "rivendicare" il titolo sportivo e farne oggetto di valutazione economica e di cessione. Dall'altra parte la FIGC, proprio facendo leva sul citato art. 52 NOIF, nessun valore intendeva riconoscere al titolo, o meglio assumeva che l'acquisizione dello stesso da parte della curatela fallimentare non legittimava



in alcun modo l'acquirente a rivendicare lo stesso agli occhi della FIGC. Quid iuris qualora una società di calcio fallisca nel corso del campionato, es. Taranto Calcio? Sembra condivisibile la strada dell'esercizio provvisorio ex art. 90 L.F., sia perché la società è già iscritta e quindi il campionato è avviato, sia perché le finalità di detto esercizio provvisorio mirano al mantenimento del patrimonio che con un fermo immediato difficilmente potrà tutelarsi al meglio. In tale ottica si comprende la scelta del Tribunale partenopeo e di quello dorico, di vendere il titolo sportivo non essendo il campionato ancora iniziato.

Il 15 maggio 2004, l'organo federale ha introdotto una delibera, il

Lodo Petrucci, che presuppone: la mancata ammissione al campionato di serie A, B, C1 e C2, per non sussistenza del rispetto dei criteri economico-finanziari di una società di calcio professionistica; qualora una società sia espressione della tradizione sportiva italiana e abbia particolare radicamento nel territorio di appartenenza, è ammessa l'attribuzione del titolo sportivo ad altra società, nuova, avente sede nella medesima città della fallita, ancorché di categoria inferiore rispetto a quella non ammessa (il Lodo Petrucci non parla di fallimento, ma di non ammissione per il rispetto dei parametri). Il vero problema del Lodo Petrucci è nei tempi strettissimi (due giorni) cui tale riconoscimento e/o attribuzione del titolo debba avvenire. Si è sempre detto che le sorti dell'Ancona Calcio, con il patron Schiavoni, avrebbero seguito quelle del Napoli. Nel braccio di ferro tra Tribunali fallimentari e FIGC si è inserito il Tar che, accogliendo il ricorso della Fidelis Andria ha ordinato alla FIGC l'iscrizione al campionato di serie C1, precedentemente accordato al Napoli, vanificando la legittima richiesta dell'Ancona di vedersi iscritta al campionato di C1, seguendo le sorti del Napoli. L'ennesimo "pasticcio" della FIGC, a campionato alle porte, con calendari già formati. Questa vicenda ha evidenziato un dato storico irreversibile: il calcio è un'impresa che deve stare sul mercato con le medesime regole delle vere società commerciali. Chiunque entri in questo vero e proprio mercato deve avere una storia imprenditoriale.